

MANUALE DENUNCIA SINISTRI



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA

PER IL PERSONALE DEL

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)

Presso il MINISTERO DELL'INTERNO

LUGLIO 2024

INDICE

Avvertenze di carattere generale	3
Polizza Rc Terzi/Professionale	5
Polizza Tutela Legale	7
REFERENTI GBSAPRI.....	9

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

DENUNCIA SINISTRO

Tutti gli atti che l'Assicurato compie in questa fase sono assoggettati alla disciplina regolata dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per cui:

- ritardi nel presentare la denuncia;
- errate od omesse informazioni;

possono comportare la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa se l'inosservanza è di natura dolosa, ovvero la perdita parziale (in ragione del pregiudizio arrecato) in ipotesi di colpa.

Il diritto ad ottenere la prestazione assicurativa è regolato dall'articolo 2952 del Codice Civile che fissa, detto termine, in due anni dal verificarsi dell'evento sul quale il diritto si fonda, ovvero (per le garanzie da "Responsabilità Civile") da quando si è ricevuta la prima richiesta di risarcimento.

N.B.: Nei casi di "GARANZIA DIRETTA" la semplice comunicazione del sinistro non è interruttiva rispetto ai termini di prescrizione.

ACCERTAMENTO E STIMA DEL DANNO

- L'Assicurato deve assolutamente astenersi dall'assumersi la Responsabilità del fatto nei confronti della/e controparte/i;
- Deve evidenziare all'Assicuratore gli elementi a sua conoscenza utili ad una valida difesa;
- Deve collaborare con l'Assicuratore (e con i tecnici da questi incaricati) per tutti gli accertamenti, sopralluoghi o rilievi che dovesse ritenere necessari;
- Deve trasmettere tempestivamente al Broker, in copia, qualsiasi atto giudiziario dovesse ricevere.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

- **Garanzie da “Responsabilità Civile e Tutela legale”**

Qualsiasi risarcimento che, per opportunità, si voglia effettuare direttamente alla controparte e qualsiasi incarico legale / consulenziale che presuppongano un successivo rimborso da parte dell'Assicuratore deve essere preventivamente concordato, tramite il Broker, con l'Assicuratore stesso.

FORMA DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni cui l'Assicurato è tenuto per contratto debbono essere fatte, per ritenersi valide, con mail ordinaria (ufficiosinistri@gbsapri.it) o PEC (sinistri@pec.gbsapri.it) alla sede del Broker.

Rc Terzi/Professionale

In breve

- Inviare denuncia a GBSAPRI, con indicazione del nominativo del legale incaricato che andrà indicato, da parte del Broker, alla Compagnia di assicurazioni, la quale potrà eventualmente manifestare il proprio dissenso;
- Trasmettere ogni eventuale seguito.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo e/o l'insorgenza di un pregiudizio nei confronti della Compagnia dovuto all'eventuale ritardo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

La Contraente/Assicurata deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti (luogo, data, cause se note, conseguenze se conosciute, nominativi e generalità delle persone coinvolte) documenti relativi al sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Compagnia per la migliore soluzione della pratica.

Resa la denuncia, la Contraente/Assicurata:

- è tenuta a fornire alla Compagnia di assicurazioni tutti le documentazioni e le informazioni necessarie e richieste per la istruttoria del caso;
- non deve, senza il previo consenso scritto della Compagnia di assicurazioni, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese relative alla richiesta di risarcimento del danno;
- deve indicare il nominativo del legale a cui verrà affidato il patrocinio in giudizio, fornendo un preventivo di massima.

GESTIONE DEL SINISTRO

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

POLIZZA TUTELA LEGALE

In breve

- Inviare denuncia a GBSAPRI, con indicazione del nominativo del legale incaricato dal soggetto assicurato, da scegliere tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a decidere sulla controversia oggetto del sinistro;
- Trasmettere delibera e/o atto di gradimento della Contraente circa il nominativo del legale indicato dalla persona assicurata;
- Trasmettere ogni eventuale seguito.

Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato (persona fisica o giuridica), in caso di sinistro, deve darne immediata comunicazione alla Compagnia per il tramite del Contraente, che, entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio Competente ne ha avuto conoscenza deve inviare denuncia al Broker e/o alla Compagnia, allegando:

- copia degli atti e delle documentazioni rilevanti;
- una descrizione dei fatti che hanno originato il sinistro;
- il nominativo del Legale e/o del consulente/perito incaricato a cui l'Assicurato ha affidato la controversia, corredato da atti di nomina e comunicazioni intercorse e di preventivo redatto in base all'art. 22 bis del D.M. n. 55/2014, aggiunto dal D.M. n.147/2022.

In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Successivamente il Broker potrà, in via preliminare, valutare se il sinistro possa rientrare nelle garanzie previste nell'Oggetto dell'assicurazione e nel periodo di validità della polizza.

Gestione del sinistro

Il Broker aprirà la pratica di sinistro, segnalerà il danno alla Compagnia, dandone comunicazione alla Contraente.

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un sinistro da parte della Compagnia, l'Assicurato è tenuto ad informare gli Assicuratori e il Legale incaricato in modo veritiero e completo di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

Liquidazione

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La liquidazione delle spese dovrà avvenire a favore della Contraente, salva sua espressa autorizzazione alla liquidazione in favore degli Assicurati.

Prescrizione

Il diritto derivante dal contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 Cod. Civile). La prescrizione può essere interrotta con atti aventi efficacia a norma dell'art. 2943 Codice Civile.

e-mail Ufficio Sinistri: ufficiosinistri@gsapri.it;

e-mail Responsabile Ufficio Sinistri: massimiliano.desimone@gsapri.it